



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 18 DELL'UNITA' OPERATIVA TRIBUTI COMUNALI Reg. Gen. N° 994

Oggetto: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE IN CONCESSIONE ALLA STEP S.R.L. DI SORSO (SS) - REVISIONE CONTRATTUALE - PROLUNGAMENTO DELLA DURATA AI SENSI DELL'ART 106 DEL D.LGVO 50/2016 A SEGUITO DEGLI EFFETTI DELLA EMERGENZA SANITARIA IN CORSO.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO il provvedimento n. 1 del 12.02.2016 con cui è stata affidata la gestione in concessione della Imposta della Pubblicità, Diritti Pubbliche affissioni e Cosap alla Ditta Step Srl C.F. 02104860909 con sede a Sorso (SS) in via Gramsci n. 28 fino al 31.12.2020;

RICHIAMATA anche la propria determinazione nr. 25 del 31.12.2021 con la quale si è provveduto al prolungamento della scadenza della concessione per tutto il 2021;

VISTA l'istanza presentata a mezzo pec in data 26.07.2021 ns. prot. n. 19065 dalla concessionaria Step srl, con sede legale in Sorso con la quale è stato proposto l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla revisione contrattuale dell'attuale concessione in considerazione delle molteplici esenzioni del Canone Unico in favore delle attività economiche e del blocco della riscossione coattiva registrato anche nel 2021;

VISTA anche la ulteriore richiesta assunta al protocollo al nr.35850 in data 28/12/2021;

CONSIDERATO CHE con determina n. 25 del 31.12.2020 è stata affidata la gestione del Nuovo Canone Patrimoniale per l'anno 2021 alla Ditta sopra richiamata ad un aggio pari al 16% oltre l'IVA per le motivazioni richiamate nell'atto stesso;

CONSIDERATO che la pandemia mondiale non è terminata e ha dato vita ad una emergenza sanitaria ed economica senza precedenti nella storia recente;

CONSIDERATO che a causa degli effetti prodotti dalla crisi economica e dai provvedimenti emanati in materia, quali:

- Diminuzione dei flussi di cassa da gennaio a dicembre 2021 e minori introiti;
- Minori introiti dovuti all'introduzione di agevolazioni ed esenzioni che diminuiranno l'andamento storico degli incassi alla normativa relativa all'emergenza Covid-19;
- Prevedibili chiusure di attività e cessazioni degli oggetti imponibili con sensibile riduzione del valore della banca dati imponibile;
- Emissione degli atti in forte ritardo rispetto alla programmazione con prevedibile incasso delle competenze fatturate non prima del 2022;
- Soppressione di quasi tutte le attività fieristiche, festeggiamenti, sagre e manifestazioni in generale;
- Riduzione delle campagne di affissioni;
- Forte riduzione delle entrate per oggetti di imposta temporanei;
- Negativa congiuntura economica attuale con ripresa complicata ed assolutamente differita;
- Soglia percentuale dei contribuenti paganti che si è ridotta drasticamente ad ogni singola fase di riscossione;
- Spese fisse generali di gestione mantenute (affissatori, agenzie, consulenti, affitti, veicoli, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);
- Spese di affissioni ed urgenze, che anche in assenza delle stesse, non sono più coperte dalle altre entrate;
- Surplus di attività che non generano fatturato, quali quelle amministrative per gestione di dilazioni, rateazioni, contestazioni, incremento attività per adeguamento banche dati a seguito cessazioni, subenti, fallimenti ecc.;
- Maggiori ed ingenti oneri per le fasi di contenzioso, che saranno in forte aumento.

TENUTO inoltre conto che l'attività coattiva è stata sospesa per un lunghissimo tempo ed è stata ripresa solo negli ultimi mesi di quest'anno;

CONSIDERATO che l'impossibilità sopravvenuta, rispetto all'ordinaria gestione, assume i caratteri della temporaneità, seppur prolungata, e non della definitività, la rinegoziazione del contratto è l'unica strada perseguibile sia per dare al servizio pubblico quella continuità oggi ancor più necessaria al fine di assicurare, da un lato, la ripresa delle attività sia, dall'altro, per evitare contenziosi con prevedibili strascichi legali ed amministrativi negativi;

RITENUTO che il mutato quadro socio-economico generale e dei singoli operatori economici e delle famiglie, causato dall'emergenza sanitaria e dalle conseguenti misure di contrasto alla sua diffusione si inquadra tra gli eventi di forza maggiore ai quali l'ordinamento giuridico riconosce valenza di impedimento oggettivo all'ordinario adempimento delle obbligazioni e che tale mutato quadro ha alterato in modo definitivo l'originario sinallagma contrattuale giustificando, in modo inconfutabile, le opportune misure tese ad adeguare e riequilibrare il vigente assetto contrattuale, anche in virtù del principio di solidarietà Costituzionalmente garantito;

RITENUTO che nell'ambito delle possibilità per un idoneo riequilibrio delle condizioni contrattuali, che rendano possibile un recupero del minor canone al concessionario, conseguente alla riduzione del gettito delle entrate oggetto di concessione, vi possa essere anche un prolungamento della durata del contratto, dal momento che la remuneratività dello stesso è legata alle entrate e alla durata della concessione;

RILEVATO che l'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) consente al "...verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario ... la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio";

RICHIAMATA anche la Relazione tematica n. 56 del 08.07.2020 della Corte di Cassazione (proprio in materia di COVID) che, nello specifico, richiama il dovere di comportarsi secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), e prevede la possibilità di rinegoziare un contratto sperequato. Nella relazione infatti si legge: "...I contratti sembrano dover essere rigidamente rispettati nella loro formulazione primigenia nella sola misura in cui rimangano inalterati i presupposti e le condizioni di cui le parti hanno tenuto conto al momento della stipula. Per converso, ogni qualvolta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l'assetto giuridico-economico su cui si è eretta la pattuizione negoziale, la parte danneggiata in executivis deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni". Sarebbe l'equità ad obbligare i contraenti a riscrivere il contratto, rinegoziandolo. Nella relazione si legge anche: "L'art. 1467 c.c., dal canto suo, nel dare risalto normativo agli eventi straordinari e imprevedibili che sconvolgono l'economia del contratto e nell'assegnare rilevanza all'assetto economico fra le prestazioni, configura, al netto delle soluzioni che contempla, un principio generale di preservazione dell'equilibrio del contratto, principio che reca in sé un doppio, possibile sviluppo: quello radicale dello scioglimento del negozio; quello speculare della sua riconduzione ad equità attraverso la rinegoziazione."

VERIFICATO che la mancata rinegoziazione del contratto in essere con la Società concessionaria non risolverebbe il problema della sperequazione, ingenerata dalla pandemia

in corso, e addirittura potrebbe aprire la strada ad un contenzioso con il concessionario;

RICHIAMATO anche l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che prevede:

“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:...

...omissis....

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;....

...Omissis...

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.”...;

VISTE le linee di indirizzo ANCI/IFEL – ANACAP del 15/07/2021 sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali;

VISTA la recente relazione tematica delle Suprema Corte di Cassazione;

VERIFICATO che anche nell'anno in corso, diversamente di quanto stimato in sede di primo prolungamento della durata della concessione, con riguardo al Canone Unico, non si è realizzata l'entrata che si stimava legata alla ripresa delle attività economiche e quindi non si è registrato interamente il riequilibrio rispetto all'originario contratto di concessione;

RITENUTO opportuno il prolungamento della concessione di un ulteriore anno, oltre che ai fini del riequilibrio, anche al fine di verificare l'andamento delle riscossioni e consentire una corretta valutazione degli importi e della base imponibile per l'indizione della nuova gara, successive al periodo emergenziale;

ACCERTA anche la disponibilità della STEP all'attivazione di PagoPA tramite il nostro P.S.P. regionale FVE PAI senza oneri aggiuntivi per l'Ente (protocollo 36137 del 30/12/2021),

VERIFICATA l'assenza di annotazioni ANAC a carico della STEP S.r.l. in data 29/12/2021;

ACCERTATA la regolarità del DURC (INPS n.28246091 Scadenza validità 16/02/2022);

ATTESO che l'operatore economico è in possesso di idonea assicurazione RCT (con scadenza annuale al 31/03/2022);

VERIFICATO che l'operatore economico risulta attualmente in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per la prosecuzione della prestazione in quanto non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza a carico, a meno di evidenze successive;

TENUTO CONTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'anno 2022 le seguenti condizioni:

- prolungamento della durata della concessione a tutto il 31.12.2022;
- eliminazione del minimo garantito ed aggio 16% così come già stabilito per l'annualità 2021 con propria determina n. 25 del 31.12.2021;
- conferma delle altre condizioni contrattuali;

CONSIDERATO non necessario procedere alla richiesta di un nuovo CIG in quanto la proroga non eccede il quinto d'obbligo (comunicato dell'ANAC del 28/10/2015);

RICHIAMATA l'ordinanza del Sindaco (n. 170 del 10/11/2011) con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Tributi" a favore della Sig.ra Comisso Silvana;

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti relativamente al procedimento in esame;

RITENUTO pertanto di formalizzare l'assunzione del conseguente impegno di spesa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 5 maggio 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 10 maggio 2021 con la quale è stata attribuita ai responsabili dei servizi la gestione degli stanziamenti dei fondi di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.e i.;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Di stabilire le seguenti condizioni contrattuali, dopo aver attentamente valutato e discusso la proposta, ritenuta idonea, nei termini che seguono:
 - Contratto Canone Unico Patrimoniale;
 - Prolungamento della scadenza contrattuale a tutto il 31.12.2022;
 - Eliminazione del minimo annuo garantito e aggio del 16% + Iva sulle somme ordinarie effettivamente incassate dal 01.01.2022 così come già stabilito per l'annualità 2021 con determina n. 25 del 31.12.2021;
 - Continuazione dell'attuale orario "Covid" dell'ufficio Step di Codroipo fino alla piena ripresa delle attività;
 - Conferma delle altre condizioni contrattuali;

2. Di prendere atto della disponibilità di STEP S.r.l. all'attivazione di PagoPA tramite il nostro P.S.P. regionale FVG PAY senza oneri aggiuntivi per l'Ente

3. Di trasmettere a mezzo pec step.codroipo@pec.it copia della presente determinazione al gestore del servizio, STEP S.r.l., in qualità di concessionario e gestore del servizio di accertamento e riscossione della predetta entrata;

4. di dare atto che il valore presunto del prolungamento della durata citato è stimato in complessivi euro 48.000,00 +IVA 22% per un totale di euro 58.560,00 per un anno (2022) corrispondente al 16% di aggio sulla previsione di incassi stimata per il Canone unico Patrimoniale di circa € 300.000,00;

5. di imputare la spesa conseguente al presente atto come di seguito specificato:

Soggetto creditore	Step Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l,						
Sede Legale	Via Gramsci n. 28 - Sorso (SS)						
C.F. e P.IVA.	02104860909						
CIG	6457992795	CUP	Non necessario				
Capitolo	Numero	Descrizione dell'oggetto					
	1180	Compensi concessionari riscossione tributi comunali					
Importo	Anno Bilancio	Scadenza obbligazione	Codice Piano dei Conti All. n.6/1 D.Lgs. 118/2011				
			L1	L2	L3	L4	L5
€ 58.560,00	2022	31/12/2022	1	3	2	3	999

6. -di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale

www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti dirigenti" "Determinazioni".

Pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, lì 30-12-2021

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, lì 31-12-2021

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to COMMISSO SILVANA

Documento informatico firmato digitalmente in originale